

Proc. 5624/2010 rg

SENT. N° 4370/12
REP. N° 3588/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ll

Il Tribunale di Milano sezione XIII civile in persona del giudice unico dottor Pierdomenico Santolini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies cpc, all'udienza del 12/4/2012 a seguito di trattazione orale nella causa di cui in epigrafe, promossa da

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, [REDACTED];

opponente

CONTRO

CONDOMINIO DI VIA [REDACTED] - [REDACTED] (MI), in [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED] e [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, [REDACTED];

opposto

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza di discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la decisione della causa secondo la prescelta modalità di cui all'art. 281 sexies cpc comporta la redazione

immediata della sentenza ed una “..concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.” entrambe essenzialmente incompatibili con una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione stessa.

Venendo quindi al merito della causa è sufficiente evidenziare che lo **Spinelli** ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 24090/2009 notificatogli dal Condominio di **Via Dei Caduti 1 - Isola**, **Assago**, per l'importo di € **207,27** riguardante contributi condominiali per gli anno 2008-2009, lamentando da un lato di non avere avuto tempestiva notizia della notificazione del decreto stesso, avvenuta nel periodo delle ferie, e dall'altro svolgendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la dichiarazione di nullità di due deliberazioni assembleari condominiali dell'1/7/2008 e del 10/2/2009, con la prima delle quali si era proceduto a deliberare la sostituzione degli impianti di riscaldamento autonomi facenti capo ai singoli condomini dell'edificio condominiale, composto dalle scale A-B, con un impianto di riscaldamento centralizzato e con la seconda delle quali si era provveduto a ripartire tra i condomini stessi gli oneri derivanti dalla adozione di tale nuovo impianto di riscaldamento.

Lo Spinelli, infatti, da un lato lamentava che nonostante le più intense ricerche non era riuscito a venire in possesso della copia del decreto ingiuntivo de quo notificatagli nell'estate del 2009, e dall'altro denunciava il carattere voluttuario e la nullità della deliberazione riguardante l'installazione del riscaldamento centralizzato ed il suo conseguente diritto ad essere esonerato dalle spese del nuovo impianto di riscaldamento, concludendo infine con l'ulteriore rilievo che l'argomento della sostituzione dell'impianto di

riscaldamento non era stato nemmeno inserito nell'ordine del giorno dell'assemblea dell'1/7/2008.

Si costituiva in giudizio il Condominio convenuto, il quale chiedeva il rigetto delle domande dell'opponente.

Ebbene, all'esito del giudizio deve rilevarsi l'inammissibilità dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo proposta dallo **Spinelli**.

Parte opposta, infatti, ha prodotto in giudizio l'originale del decreto ingiuntivo opposto e del relativo precetto, i quali risultano notificati allo Spinelli, ai sensi dell'art. 140 cpc, sia alla sua residenza di piazza **Imperatore Tito** in Milano, sia presso l'indirizzo di **Assago** di via **dei Caduti 11/3**, rispettivamente in data 23/7/2009 ed in data 24/7/2009.

Vi è di più, la notificazione in **piazza Imperatore Tito**, pur virtualmente possibile ai sensi dell'art. 139, 3 co, cpc, non fu effettuata in tal modo atteso che il custode dello stabile affermò che lo **Spinelli** lo aveva espressamente invitato a rifiutare le notifiche indirizzate ad esso opponente.

Alla luce di quanto precede, pertanto, deve rilevarsi che, da un lato, la notificazione avvenne alla fine di luglio e quindi in un momento in cui era legittimo attendersi che il destinatario potesse riceverla, e dall'altro che se lo **Spinelli** non ha ricevuto la notificazione de qua ciò è addebitabile esclusivamente a sua colpa, avendo, come si è visto, egli diffidato il proprio custode dal ricevere atti a lui diretti.

Lo **Spinelli**, perciò, non può considerarsi legittimato all'opposizione tardiva del decreto ingiuntivo oggetto di causa e la sua opposizione deve dichiararsi inammissibile perché tardiva.

Quanto alla domanda riconvenzionale di nullità delle deliberazioni assembleari dell'1/7/2008 ed del 10/2/2009, le stesse devono essere respinte per i motivi che seguono.

Il carattere voluttuario di una spesa condominiale suscettibile ex art. 1121 cod. civ. di esonerare dal concorso eventuali condomini non interessati, deve essere oggetto di un apposito accertamento da promuoversi eventualmente da parte di questi ultimi, ma non può dar luogo di per sé ad alcuna nullità della deliberazione che abbia disposto la spesa medesima.

Il mancato inserimento di un argomento deliberato nell'assemblea condominiale nel relativo precedente ordine del giorno dà luogo a semplice annullabilità della deliberazione stessa, che per essere invalidata deve essere perciò impugnata nel termine di 30 giorni di cui all'art. 1137 cod. civ.

Circa le domande riconvenzionali svolte dallo ~~_____~~ sembra tuttavia opportuno aggiungere, anche perché ciò avrà rilievo sulla imputazione delle spese dell'odierno giudizio, che la deliberazione dell'1/7/2008 appare effettivamente viziata da nullità (anche se questo giudice non può formalmente pronunciarsi al riguardo: Cass. sez. 2 sent. n. 13732 del 27/6/2005) e ciò in quanto l'installazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato avrebbe dovuto essere deliberata, ai sensi dell'art. art. 1123, 3 co, cod. civ., dall'assemblea unitaria dei condomini di tutto l'edificio A-B e non, come è avvenuto, separatamente da quelli della scala B e poi da quelli della Scala A, atteso che le due scale fanno parte dello stesso corpo di fabbrica ed il riscaldamento centralizzato è posto proprio a servizio dell'intero corpo di fabbrica.

Tal ultimo rilievo non è gratuito, ma impone di compensare interamente tra le parti le spese dell'odierno giudizio.

Deve revocarsi, infine, la provvisoria sospensione del decreto opposto e dichiararsi la sua esecutività.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così dispone:

- dichiara inammissibile il ricorso proposto da **pinelli Paolo** contro il decreto ingiuntivo n. 24090/2009 emesso dal Tribunale di Milano nei suoi confronti;
- dichiara esecutivo, nei confronti dello **pinelli**, il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte dallo **pinelli**;
- compensa tra le parti le spese dell'odierno giudizio.

Milano, 12/4/2012

il giudice
dottor Pierdomenico Santolini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Pubblicato oggi
Milano, 13 APR. 2012



IL CANCELLIERE/
IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
Caterina DALLARA

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE x uso ufficio
Milano, li 17 APR. 2012



IL CANCELLIERE